

**Delibera di Giunta regionale n. 278 del 14 febbraio 2005**

**e successive modificazioni**

**Oggetto:**

*Direttiva in materia di "criteri e sistemi di selezione per l'accesso" e per la "formazione iniziale" degli operatori di polizia locale*

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;

Richiamato l'art. 12 della L.R. n. 24/2003 ed in particolare:

- il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
- il comma 2 che stabilisce che la Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Richiamati inoltre:

- l'art. 16, comma 1, che delinea le figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato in cui si articola la struttura di polizia locale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il comma 3 dello stesso articolo che stabilisce che durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale, e che l'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova;
- l'art. 18 della citata legge regionale che, in merito alla formazione della polizia locale, dispone che la Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12, una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio e che detta offerta produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della L.R. n. 24/2003;
- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 in materia di istruzione e formazione professionale;

Considerato il forte impegno assunto dalla Regione Emilia-Romagna per dare attuazione alla legge regionale n. 24/2003 e, in particolare, al Capo III relativo alla polizia amministrativa locale, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali e attraverso un costante confronto con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni delle autonomie locali; impegno che ha già condotto, tra l'altro, all'adozione di una direttiva regionale sugli standard di servizio delle strutture di polizia locale con propria deliberazione n. 1179 del 21 giugno 2004;

Ritenuto necessario, nell'ambito del nuovo ruolo di coordinamento e di indirizzo previsto per la Regione dalla L.R. n. 24/2003, proseguire la propria azione in tal senso disciplinando in maniera omogenea su tutto il territorio regionale alcuni elementi caratterizzanti dell'attività di polizia locale, tra cui assumono particolare rilievo i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso nei ruoli della polizia locale e la formazione iniziale, di cui all'art. 12, lett. b), della citata legge, e svolgendo altresì un'azione di stimolo per gli Enti locali che esercitano le funzioni di polizia locale e che devono adottare i rispettivi regolamenti sulla materia;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto a definire i criteri generali in grado di garantire un accesso qualificato ed omogeneo su tutto il territorio regionale a ruoli che richiedono un livello sempre più elevato di conoscenze e competenze ed una forte preparazione nella fase di accesso alle diverse figure professionali previste all'art. 16, comma 1, della L.R. 24/03, ai fini di favorire una maggiore qualificazione e professionalità della polizia locale;

Considerato che nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 24 gennaio 2005 è stata raggiunta l'intesa di cui all'art. 12 della L.R. n. 24/2003;

Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di polizia locale, istituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 24/2003;

Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli operatori di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della L.R. n. 24/03;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del Presidente della Giunta (Art. 5 L.R. 43/2001) e conseguente riarticolazione delle competenze di alcune direzioni generali. Nuova ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/01 e delle proprie deliberazioni n. 447/2003 e n. 1529/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Innovazione amministrativa ed istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante, la Direttiva che disciplina i criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la formazione iniziale degli operatori di polizia locale, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera b), della L.R. n. 24/2003;
- 2) di dare atto che la Direttiva di cui al punto 1) individua in termini generali, rispettivamente negli Allegati A e B, i requisiti fisico/funzionali ed i requisiti psico/attitudinali necessari per l'accesso nei ruoli di polizia locale, da inserire nei regolamenti delle strutture di polizia locale;
- 3) di dare atto che negli Allegati C e D alla presente direttiva vengono individuati i criteri relativi alla quantificazione, articolazione e i contenuti generali di riferimento per la realizzazione della formazione iniziale riferiti, rispettivamente, alla figura professionale di "agente", e di "addetto al coordinamento e al controllo" e per "dirigente";
- 4) di stabilire che i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso di cui alla presente direttiva, previsti dall'art. 12 della L.R. n. 24/2003, si attuano nel rispetto dei CCNL di riferimento e valgono sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato per le figure professionali di cui all'art. 16, comma 1, della medesima legge;
- 5) di stabilire che i criteri relativi alla formazione iniziale coinvolgono gli operatori di polizia locale

assunti sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato;

- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

# Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per l’accesso” e per la “formazione iniziale” degli operatori di polizia locale

## **Premessa**

I criteri e i sistemi di selezione per l’accesso di cui alla presente direttiva sono quelli previsti dall’art. 12 della legge regionale n. 24/2003 e si attuano nel rispetto dei CCNL di riferimento; essi valgono sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato per le figure professionali di cui all’art. 16, comma 1, della medesima legge.

I criteri e i sistemi di selezione del personale operante nella polizia locale nei loro contenuti generali e specifici sono finalizzati in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel Codice europeo di etica per la polizia adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001 e si ispirano in particolare agli artt. 22, 23, 24 e 25 dedicati alle qualifiche, al reclutamento e al trattamento del personale di polizia.

Gli enti all’atto della pubblicazione di bandi per la selezione di personale di polizia locale, ne danno comunicazione al Servizio competente della Regione Emilia-Romagna.<sup>1</sup>

## **1) Criteri e sistemi di selezione per l’accesso**

### **a) Accesso alle figure professionali**

Alla figura professionale di “agente”, corrispondente alla categoria contrattuale C (grado di agente), si accede prioritariamente per concorso esterno, progressione verticale e mobilità interna.

Alla figura professionale di “addetto al coordinamento e controllo”, corrispondente alla categoria contrattuale D (grado di ispettore), si accede prioritariamente per concorso esterno e per progressione verticale.

Alla figura professionale di “addetto al coordinamento e controllo” corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3 giuridico (grado di commissario), si accede

---

<sup>1</sup> Paragrafo aggiunto dalla delibera di Giunta regionale n. 479 del 23/04/2012

prioritariamente per progressione verticale valutando necessario garantire per tale figura, in relazione alle particolari funzioni svolte, il possesso di una adeguata esperienza.

Alla figura professionale di dirigente, corrispondente alla categoria contrattuale di dirigente (grado da dirigente), si accede prioritariamente per concorso esterno o conferimento di incarico.

Alla figura professionale di Comandante, o di Vicecomandante se esistente, si accede attraverso le procedure previste dall'ordinamento degli enti locali e dai CCNL.

#### ***b) Titoli di studio***

Per l'accesso alla figura professionale di "agente" il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore. Per la particolare funzione svolta, anche nel caso di accesso per progressione verticale o per mobilità interna, è necessario predisporre processi di selezione che garantiscano l'accesso solo a soggetti aventi lo stesso titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno.

Per l'accesso alla figura professionale di "addetto al coordinamento e controllo", corrispondente alla categoria contrattuale D, il titolo di studio richiesto è il diploma di laurea, fatto salvo quanto diversamente disposto in caso di progressione interna dal CCNL. La laurea triennale in scienze giuridiche od equipollenti deve, comunque, essere prevista nei singoli regolamenti locali come titolo di studio idoneo per l'accesso.

Per l'accesso alla figura di "addetto al coordinamento e controllo" corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3 giuridico, e "dirigente", il titolo di studio richiesto è la laurea magistrale o specialistica salvo diversa disposizione del CCNL. La laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza od equipollenti deve, comunque, essere prevista nei singoli regolamenti locali come titolo di studio idoneo per l'accesso.

Nel caso di mobilità da altro Ente di personale appartenente all'area di vigilanza nella stessa tipologia di ente (provinciale o municipale) il titolo di studio posseduto è ritenuto comunque idoneo.

Nel caso di concorsi per titoli ed esami le Commissioni, nel valutare i percorsi formativi di carattere professionale, dovranno attribuire un valore aggiunto, identificabile, alle attestazioni rilasciate da enti locali o "organismi di formazione accreditata" dalla Regione (L. R. n. 12/2003, art. 33) e una ulteriore, significativa, valorizzazione per quelle rilasciate dalla "Scuola regionale specializzata di polizia locale".

***c) Requisiti fisico/funzionali***

Date le caratteristiche delle funzioni svolte e le loro modalità operative gli aspiranti operatori di polizia locale, per l'accesso alla figura professionale di "agente" o di "addetto al coordinamento e controllo" debbono possedere requisiti fisico/funzionali all'impiego particolari, non necessariamente coincidenti con quelli richiesti per gli altri operatori dell'ente.

Il loro possesso viene accertato terminate le procedure di selezione e prima dell'effettiva immissione in servizio e costituisce titolo valido, successivamente all'immissione in servizio, per lo svolgimento della funzione di operatore di polizia locale presso tutte le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, anche se diverse da quella che ha accertato il possesso di detti requisiti fisico/funzionali.

Sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti, con riferimento a tutte le figure professionali e a tutte le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, gli operatori di polizia locale già in servizio alla data di adozione della presente direttiva.

Tali requisiti, da inserire nei regolamenti delle strutture di polizia locale, sono individuati in termini generali nell'allegato A. Il loro possesso viene accertato dai Servizi delle Aziende USL territorialmente competenti.

***d) Requisiti psico/attitudinali***

Date le caratteristiche delle funzioni svolte, in termini di responsabilità e di contatto diretto con i cittadini, anche in situazioni di stress operativo ed emotivo, gli aspiranti operatori di polizia locale, per l'accesso alla figura professionale di "agente", di "addetto al coordinamento e controllo" e di "dirigente", debbono possedere specifici requisiti di carattere psico/attitudinale, non necessariamente coincidente con quelli richiesti per gli altri operatori dell'ente.

Tali requisiti, da inserire nei regolamenti delle strutture di polizia locale, sono individuati in termini generali nell'allegato B.

Il loro possesso viene accertato una sola volta per ciascuna figura professionale, come articolata nell'allegato B, e costituisce titolo valido, successivamente all'immissione in servizio, per lo svolgimento della corrispondente funzione presso tutte le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, anche se diverse da quella che ha accertato il possesso di detti requisiti fisico/funzionali.

Sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti, ciascuno in relazione alla propria figura professionale, come articolata nell'allegato B, gli operatori di polizia locale già in servizio alla data di adozione della presente direttiva; il possesso dei requisiti vale anche ai fini dell'accesso ad altra amministrazione locale dell'Emilia-Romagna.

L'accertamento circa il possesso dei requisiti attitudinali è effettuato dalla Commissione giudicatrice, composta a tal fine da almeno un esperto in Psicologia del lavoro.

Nel caso di accesso di "dirigenti" per chiamata diretta il possesso dei requisiti psico/attitudinali è accertato dall'Ente nelle forme ritenute più opportune.

#### ***e) Prove di abilità***

Gli Enti locali, per la realizzazione di particolari servizi di polizia locale, possono prevedere motivandole, per l'accesso alla figura professionale di "agente", specifiche prove di abilità curando che le stesse non abbiano effetti oggettivamente discriminanti nei processi di reclutamento. L'accertamento circa il possesso dei requisiti di abilità è effettuato dalla Commissione, integrata con uno o più esperti, all'uopo nominati .

#### ***f) Semplificazione delle procedure di selezione***

Al fine di semplificare le procedure di selezione relativamente agli operatori di polizia locale si raccomanda l'utilizzo, anche congiunto, dei seguenti dispositivi:

- a) effettuare la selezione psico/attitudinale (mediante test o altro strumento collettivo) nella fase iniziale del procedimento, anche con la finalità di ammettere alle fasi successive della selezione un numero predefinito di

- candidati ritenuto congruo per le esigenze effettive dell'ente;
- b) realizzare procedure di selezione uniche almeno al livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2001;
  - c) utilizzare la possibilità di assumere a tempo determinato e indeterminato operatori di polizia locale attingendo, previo accordo predeterminato al momento dell'emissione del bando, dalle graduatorie degli idonei individuate dalle procedure di selezione di altri enti locali dell'Emilia-Romagna, mantenendo comunque distinta l'area degli operatori di polizia municipale dall'area degli operatori di polizia provinciale.

## **2) Formazione iniziale<sup>2</sup>**

### ***a) Destinatari***

I destinatari della formazione iniziale sono gli "agenti", gli "addetti al coordinamento e controllo" e i "dirigenti" di polizia locale che accedono per la prima volta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di formazione-lavoro e con riferimento al territorio della Regione, alle rispettive figure professionali.

Gli operatori di polizia locale già in servizio a tempo indeterminato nei servizi e corpi di polizia locale che abbiano maturato al 31 dicembre 2004 un'anzianità di tre anni si intendono aver già espletato l'obbligo della formazione iniziale riferita alla figura professionale di appartenenza. Ugualmente si procede per gli altri operatori già in servizio a tempo indeterminato a condizione che abbiano già espletato alla stessa data i corsi di prima formazione promossi dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale.

Gli operatori che accedono ad una struttura di polizia locale per trasferimento da altri enti e che abbiano superato positivamente omologhi percorsi formativi iniziali previsti, per le rispettive figure professionali, negli enti di provenienza, sono dispensati dall'obbligo di prima formazione.

E' facoltà degli enti dispensare dall'obbligo di prima formazione, in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Regione, i dirigenti che accedono per chiamata diretta.

---

<sup>2</sup> Punto così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 479 del 23/04/2012

### **b) Contenuti e modalità del percorso formativo**

Tutta la formazione iniziale nei suoi contenuti generali e specifici è finalizzata in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel "Codice europeo di etica per la polizia" adottato dal Comitato dei Ministri nel settembre 2001 e si ispira in particolare agli articoli 26/30 dedicati alla formazione del personale di polizia. Con riferimento all'art. 30 che tratta del contrasto al razzismo e della xenofobia si rimanda anche ai contenuti della Carta di Rotterdam "Il servizio di polizia in una società multietnica", adottata nel giugno 1996 per iniziativa della città di Rotterdam, la cui traduzione e divulgazione in Italia è stata promossa congiuntamente dalla Regione Emilia-Romagna, dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Cospe (Cooperazione per lo sviluppo) nel 1997 in occasione dell'anno europeo contro il razzismo e la xenofobia.

Il Servizio competente in materia di polizia locale, sulla base di una proposta della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale" coerente con la presente direttiva, adotta il modello di prima formazione obbligatoria definendone la struttura, i contenuti generali, i tempi e le modalità di organizzazione, con riferimento alla figura professionale di "agente" e "addetto al coordinamento e al controllo", sulla base di quanto individuato nell'allegato C.

La Regione può avviare modelli di prima formazione obbligatoria a carattere sperimentale coerenti con quanto individuato nell'allegato C.

La formazione iniziale riferita alla figura professionale di "dirigente" è la stessa di quella prevista per gli "addetti al coordinamento e controllo" - con esclusione di quanti siano già stati inquadrati nella figura di "addetto al coordinamento e controllo" - integrata da un percorso formativo personale, superiore a ottanta ore di formazione, individuato e reso operativo dall'Ente locale di appartenenza.

La Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale" a partire dal 1 gennaio 2005 è tenuta a promuovere un'offerta di formazione iniziale per le due figure professionali individuate in grado di rispondere alle esigenze degli Enti locali della regione; a tal fine i contenuti specifici della formazione saranno articolati tenendo conto delle specificità delle amministrazioni invianti. Tale offerta formativa rientra nella fascia di attività che beneficia del maggior livello di contributo finanziario della Regione per le attività di formazione promosse dalla Scuola e sarà articolata territorialmente e temporalmente in relazione agli

effettivi fabbisogni di formazione degli Enti locali. A questo fine gli Enti sono tenuti a comunicare annualmente, di norma entro il 30 novembre di ciascun anno, alla Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale" i programmi di acquisizione di personale per i quali necessita attivare la formazione iniziale.

Oltre alla Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale" la formazione iniziale può essere erogata solo da organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione (L.R. n. 12/2003, art. 33). In questo caso i singoli progetti formativi, con indicazione dettagliata del programma e curriculum dei docenti, dovranno essere preventivamente approvati dal Servizio regionale competente in materia di polizia locale, valutata la corrispondenza con il modello di prima formazione obbligatoria adottato.

Di norma l'intero modulo formativo, di cui all'allegato C, deve essere espletato entro il termine contrattualmente previsto per l'espletamento del periodo di prova quale garanzia sulla qualità del servizio reso ai cittadini. Qualora ciò non sia ritenuto obiettivamente possibile dall'Ente inviante, la formazione potrà essere espletata anche successivamente al superamento del periodo di prova e comunque iniziata entro un anno dall'immissione in servizio.

Nel caso di operatori assunti con contratto di formazione e lavoro la formazione obbligatoria è espletata con le stesse modalità, contenuti e durata previste per le assunzioni a tempo indeterminato.

L'esito della formazione iniziale, con riferimento all'intera formazione o alla conclusione di ciascun modulo, in caso di articolazione della formazione iniziale in moduli, viene accertato da una commissione, individuata dalla Fondazione "Scuola Interregionale di polizia locale" o da altro organismo di formazione preventivamente autorizzato, composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e tra i quali figura il Comandante della polizia locale dell'Ente che ha promosso la procedura di selezione.

Nel caso di procedure di selezione promosse da più Enti locali o di classi composte da corsisti inviati da più enti, questi individuano d'intesa il Comandante che fa parte della commissione.

La valutazione si effettua nei confronti di coloro che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore di ciascun modulo, e si articola in una o più prove finali.

Nel caso di mancato raggiungimento del 70% del monte ore l'ente erogatore della formazione rilascerà all'operatore interessato il relativo attestato di frequenza e le ore effettivamente svolte varranno comunque come presenza effettiva ai fini del completamento del percorso formativo obbligatorio mediante partecipazione ad altra edizione dello stesso.

Il superamento positivo della valutazione dà luogo ad un "attestato di acquisita qualificazione professionale", conforme a quanto previsto dall'allegato E, rilasciato dall'organismo di formazione che ha effettuato il corso e attestante l'esito positivo del percorso formativo.

Nel caso di mancato superamento della prova d'esame, l'operatore interessato potrà sostenere una seconda volta l'esame, in una successiva sessione. Dopo due esiti negativi delle prove d'esame, l'interessato dovrà ripetere l'intero percorso formativo.

Il conseguimento dell'attestato di acquisita qualificazione professionale costituisce titolo valido presso tutte le amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna purché riferito alla medesima figura professionale e alla stessa tipologia di ente, cioè province o comuni e loro forme associative.

#### ***c) Disposizioni correlate***

Gli operatori che prendono parte ai corsi di prima formazione di cui alla presente direttiva sono tenuti a parteciparvi in uniforme.

Gli Enti locali che assumono dopo il periodo di prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato operatori di polizia locale in carenza di un esito positivo della formazione iniziale espletata durante il periodo di prova debbono motivare adeguatamente tale decisione.

Gli operatori di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti, che non abbiano completato il percorso formativo iniziale non possono, salvo motivata autorizzazione del comandante, essere addetti a servizi privi della compresenza di altro operatore che abbia già espletato il percorso formativo iniziale relativo alla figura professionale di appartenenza del neo-assunto.

#### ***d) Formazione di ingresso della figura professionale di "agente" con rapporto di lavoro a tempo determinato***

Gli operatori di polizia locale corrispondenti alla figura professionale di "agente" inseriti in servizio con rapporto

di lavoro a tempo determinato, per un periodo superiore ai tre mesi, devono effettuare almeno 30 ore di formazione di ingresso entro il primo mese di servizio. I contenuti generali di tale formazione sono individuati nell'allegato F. Tale formazione che, si conclude con una prova di verifica finale, rappresenta titolo permanente, in Regione Emilia-Romagna, per successive assunzioni a tempo determinato nelle strutture di polizia locale di una stessa tipologia di ente, cioè province o comuni e loro forme associative.

La formazione e la verifica finale è organizzata dall'Ente di appartenenza su indicazione e sotto la responsabilità del Comandante della struttura. La formazione e la verifica finale devono avvenire in modalità "formazione a distanza". In via ordinaria tale formazione sarà realizzata avvalendosi della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale" che è tenuta ad offrire un'idonea piattaforma.

A tal fine la Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale" è tenuta a promuovere un'offerta di formazione in grado di rispondere a tali esigenze; tale offerta rientra nella fascia di attività che beneficia del maggior livello di contributo finanziario della Regione per le attività di formazione promosse dalla Scuola.

Prima del completamento della formazione di ingresso gli "agenti" di polizia locale assunti a tempo determinato non possono essere addetti ai servizi d'istituto privi della compresenza di altro operatore di almeno pari profilo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia completato la formazione iniziale.

Completata la formazione di ingresso il Comandante individua, motivandoli, i servizi ai quali può essere addetto tale operatore senza la compresenza di altro operatore di almeno pari profilo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia completato la formazione iniziale.

Nel caso di assunzioni a tempo determinato inferiori a tre mesi è responsabilità del Comandante:

- a) definire e fornire la formazione e l'addestramento necessari all'attività prevista;
- b) individuare i servizi ai quali tali operatori possono essere addetti senza la compresenza di altro operatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno pari qualifica che abbia completato la formazione iniziale.

## **Allegato A: Requisiti fisico/funzionali necessari per l'accesso ai servizi di polizia locale**

### **Procedura e obiettivi della valutazione**

La valutazione dei requisiti fisico/funzionali verrà realizzata, tramite apposita convenzione, dalla struttura medico-legale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio.

Tale valutazione è finalizzata ad accertare:

- a) il possesso di una sana e robusta costituzione organica in relazione all'attività specifica di polizia locale;
- b) l'assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione e cioè tutte le patologie o menomazioni che implicano danni o esiti di rilevanza funzionale come da successiva specifica. La rilevanza funzionale delle suddette condizioni patologiche sarà valutata complessivamente, anche tenendo conto degli esami di cui al comma successivo, in sede di accertamento medico diretto.

Tale valutazione comprenderà almeno i seguenti esami:

- a) rilevazione degli indici antropometrici per la definizione della costituzione fisica (altezza, peso, distribuzione adiposa, Indice di Massa Corporea);
- b) valutazione oftalmologica (visus naturale e corretto, senso cromatico e luminoso, campo visivo);
- c) valutazione della funzione uditiva tramite audiometria tonale-liminare in cabina silente;
- d) valutazione funzionale dell'apparato respiratorio tramite spirometria;
- e) valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma di base;
- f) valutazione dei risultati degli esami di laboratorio: esame emocromocitometrico completo, glicemia, azotemia, creatininemia, colesterolo totale + HDL, trigliceridi, transaminasi, fosfatasi alcalina, gamma-GT, bilirubina totale e frazionata, markers HBV-HCV, fibrinogeno, PT, PTT, esame urine.

### **Indici positivi di una sana e robusta costituzione organica**

- 1) Visus 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Tale visus è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le

due lenti non superiore a tre diottrie. Lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 16/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali.

- 2) Senso cromatico e luminoso normale.
- 3) Funzione uditiva normale.
- 4) Assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica quali la magrezza o l'obesità patologica avendo come criterio di riferimento l'Indice di massa corporea.

#### **Condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione**

- 1) Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale.
- 2) Disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della fonazione).
- 3) Disturbi mentali, di personalità o comportamentali (da rilevarsi attraverso anamnesi controfirmata).
- 4) Dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope (da rilevarsi attraverso anamnesi controfirmata ed esami di laboratorio).
- 5) Dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie che possono limitare l'impiego in mansioni o circostanze particolari).
- 6) Endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo ecc. con potenziali alterazioni comportamentali e cardiovascolari).
- 7) Malattie sistemiche del connettivo (artriti reumatoide ecc.)
- 8) Patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti.
- 9) Patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente compromissione funzionale (come la tubercolosi con esiti invalidanti).
- 10) Alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità.
- 11) Patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti.
- 12) Patologie o menomazioni dell'apparato muscolo-scheletrico e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti.

## **Allegato B: Requisiti psico/attitudinali**

### ***1- Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura professionale di "Agente", categoria contrattuale C.***

- a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;
- b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni impreveduti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
- c) una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
- d) una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

### ***2- Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura professionale di "Addetto al coordinamento e controllo", categoria contrattuale D.***

- a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, caratterizzato dalla capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessità, sostenuto da un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacità comunicativa sia scritta che orale;
- b) un controllo emotivo caratterizzato da un adeguato autocontrollo e dalla capacità di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle

difficoltà ed alle frustrazioni tale da consentire una adeguata rapidità decisionale ed operativa;

- c) una capacità intellettuale connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono capacità logico-critiche, un pensiero articolato nonché una idonea capacità di osservazione e memorizzazione;
- d) una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo tale da favorire anche il rapporto tra i componenti, da una capacità affermativa e di gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsto, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio.

**3 - Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura di "Addetto al coordinamento e controllo", categoria contrattuale D, posizione D3 giuridica, e "Dirigente".**

- a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità e che sia connotato da una accentuata capacità sia di valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e da una modalità espressiva articolata ed efficace. Deve, inoltre, sussistere la capacità di assumere autonomamente decisioni ed iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità;
- b) un controllo emotivo basato sulla fiducia di sé, sull'equilibrio del tono dell'umore, sulla capacità di sopportare lo stress conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta complessità, nonché sulla capacità di contenere la tensione conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative;
- c) una capacità intellettuale orientata da un pensiero articolato e critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie risolutive, sostenuto in ciò da adeguate potenzialità logiche sia deduttive che induttive;
- d) una socialità connotata dall'abilità nello stabilire rapporti interpersonali e dalla capacità nella gestione delle risorse umane, da autorevolezza e da una disposizione motivazionale all'organizzazione, formazione e comando operativo del personale subordinato; dalla sensibilità nel valutare le problematiche degli operatori e dalla capacità di acquisire un ruolo di guida in funzione del mantenimento

della coesione del gruppo e del raggiungimento dei risultati prefissi.

## **Allegato C: Formazione iniziale specifica per agenti ed addetti al coordinamento e controllo<sup>3</sup>**

La formazione iniziale riferita alle figure professionali appartenenti alla polizia locale si articola in:

- formazione d'aula - anche in modalità residenziale - con lezioni teoriche e pratiche tese a curare il perfezionamento della professionalità, la preparazione etica, psicologica ed operativa dei partecipanti;
- stage da effettuarsi presso idonee strutture di polizia locale, per l'approfondimento e sperimentazione pratica di quanto appreso in aula.

La formazione iniziale dovrà:

- essere coerente con un modello formativo congiunto tra le varie regioni che costituiscono la Scuola Interregionale di Polizia Locale;
- essere finalizzata non al semplice apprendimento di materie, ma alla costruzione di una identità di ruolo e a fornire agli allievi propri strumenti di osservazione, analisi e soluzione dei problemi, nella prospettiva di una polizia di comunità orientata alla soluzione dei problemi;
- essere costituita da modalità didattiche organizzate per aree di intervento, anche trasversali tra le varie materie di competenza, affiancando momenti di aula, esercitazioni, simulazioni, analisi di casi ed osservazioni.

Per la figura professionale di "agente" la prima formazione si sviluppa in un percorso formativo di almeno 250 ore.

Per le figure professionali di "addetto al coordinamento e controllo" la prima formazione si sviluppa in un percorso formativo di almeno 120 ore. In relazione alle funzioni svolte dai soggetti interessati, la formazione si propone di fornire le conoscenze e competenze necessarie anche con riferimento alla gestione delle risorse umane e finanziarie, allo sviluppo di capacità organizzative e comunicative.

Per gli operatori di Polizia Provinciale verranno individuati, fermi restando i criteri generali fin qui definiti, percorsi formativi che tengano conto delle specifiche funzioni svolte.

---

<sup>3</sup> Allegato così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 479 del 23/04/2012

Allegato D: Formazione iniziale specifica per "addetti al coordinamento e controllo" e per "dirigente"<sup>4</sup>

...

---

<sup>4</sup> Allegato abrogato dalla delibera di Giunta regionale 479 del 23/04/2012

LOGO ENTE FINANZIATORE -- LOGO SOGGETTO FORMATIVO

**ATTESTATO DI ACQUISITA QUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE ALLA FIGURA DI\***

.....

*Ai sensi della Direttiva in materia di “criteri e sistemi di selezione per l’accesso”  
e per la “formazione iniziale” di cui alla deliberazione di G.R. ..././..., n....*

**CONFERITO AL CANDIDATO**

.....

Nat... a.....il.....

Ente o struttura formativa.....

Sede.....

Firma del Responsabile  
della struttura formativa

.....

Firma del Presidente  
della Commissione esaminatrice

.....

Registrato da.....in data.....al. n.....  
Corso approvato dalla ..... con .....n. ....del.....

\*Agente di Polizia municipale  
Agente di Polizia provinciale  
Addetto al Coordinamento e controllo di Polizia municipale  
Addetto al Coordinamento e controllo di Polizia Provinciale



**Allegato F: Formazione di ingresso per agenti assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato<sup>5</sup>**

La formazione generale riferita alla figura professionale di "agente" con rapporto di lavoro a tempo determinato si sviluppa in un percorso formativo a distanza di almeno 30 ore che si propone di fornire le conoscenze e competenze di base relative al profilo professionale di riferimento.

Struttura e contenuti generali del percorso formativo prevedono indicativamente:

1. Ruolo e organizzazione degli enti locali; ordinamento, ruolo e funzioni della Polizia locale;
2. Il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del comune;
3. Etica professionale, stile di lavoro nella comunità e cerimoniale;
4. Circolazione stradale;
5. Diritto e procedura penale.

- - -

---

<sup>5</sup> Allegato così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 479 del 23/04/2012